

TI_GERICHTE 17.2012.63 vom 24. Juli 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-07-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.63

FR: TI_GERICHTE 17.2012.63 du 24 juillet 2012

IT: TI_GERICHTE 17.2012.63 del 24 luglio 2012

Regeste

Infrazione alla LF sulla protezione dell'ambiente (incenerimento abusivo di rifiuti). Nozione d'arbitrio. Cognizione dell'autorità d'appello per quanto concerne la commisurazione della pena nei casi di cui all'art. 398 cpv. 4 CPP. Criteri per la commisurazione della multa

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L'esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è "manifestamente inesatto" o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione "manifestamente inesatto" richiama la nozione d'arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell'art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 8.8.2011 in 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l'art. 398 cpv. 4 CPP, l'accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell'avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell'art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri

autori hanno, al proposito, evidenziato come l'appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l'accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all'amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d'appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l'art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768). 2.a. L'art. 30c cpv. 2 della Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01, in seguito LPAmb) prevede che i rifiuti non possono essere inceneriti fuori dagli impianti. Fa eccezione l'incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive. Per "rifiuti" ai sensi della LPAmb si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico (art. 7 cpv. 6 LPAmb). Per "rifiuti naturali" ai sensi degli art. 30c cpv. 2 LPAmb s'intendono gli scarti vegetali abitualmente prodotti durante i lavori agricoli, forestali o di cura dei giardini (cfr. a proposito Helen Keller/Vereinigung zum Umweltrecht, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2a edizione, Zurigo 2004, ad art. 30c n. 17). Il divieto di immissioni eccessive in caso di incenerimento all'aperto di rifiuti naturali è concretizzato dall'art. 26b cpv. 1 dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1, in seguito OIAt) secondo cui i rifiuti naturali provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere bruciati al di fuori degli impianti soltanto se sono secchi al punto tale da produrre poco fumo. Secondo la dottrina, inoltre, possono essere inceneriti all'aperto solo i rifiuti naturali derivanti da una gestione ordinaria del luogo (bosco, campo, giardino, orto) in cui vengono bruciati. L'incenerimento, in un unico posto, di un cumulo di rifiuti naturali provenienti da luoghi diversi è, per contro, vietato (cfr. Helen Keller/Vereinigung zum Umweltrecht, op. cit., ad art. 30c n. 18 in cui viene anche detto che non era tuttavia intenzione del legislatore proibire l'incenerimento di scarti di legna nell'ambito di usanze popolari quali la festa nazionale del 1° agosto o nell'ambito di manifestazioni artistiche). b. L'art. 60 cpv. 1 lett. f LPAmb punisce con la multa chiunque intenzionalmente incenerisce abusivamente rifiuti fuori dagli impianti. Giusta il cpv. 2 della predetta norma è passibile di multa anche l'autore che ha agito per negligenza. Il cpv. 3 dichiara punibili anche il tentativo e la complicità.

E. 1.1

AP 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione alla LF sulla protezione dell'ambiente per avere, in data 1° agosto 2011, bruciato ca. 140 m³ di legna, palox, ferro, alluminio e materiale plastico sul mappale n. ; 1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 10'000.- (diecimila). 1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 90 (novanta) giorni (art. 106 cpv. 2).

E. 1.3

Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 960.-, sono posti a carico dell'appellante. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 500.- - altri disborsi fr. 100.- fr. 600.- sono posti a carico dell'appellante. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La

presidente

Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

E. 3

. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, una tale conclusione - fondata su riscontri oggettivi in atti - non può essere scalfita dalla circostanza secondo cui i testi sentiti al dibattimento non hanno notato la presenza di rifiuti abusivi tra i detriti che stavano bruciando, ritenuto che essi sono giunti sul luogo quando già il falò ardeva con fiamme alte (cfr., al proposito, la foto n. 8 in atti e, fra le altre, la deposizione del teste C. secondo cui, al suo arrivo, le fiamme avevano un'altezza di circa 1 m al di sopra della sommità della catasta) e ritenuto che dalla loro postazione, a 25/30 m dal falò, non era certamente facile distinguere i materiali avvolti dalle fiamme (cfr. in questo senso la deposizione del teste S. allegata al verbale del dibattimento).

E. 3.1

Determinandosi dapprima sul quantitativo totale di materiale incenerito, il primo giudice ha rilevato come non vi sia motivo di dubitare delle dimensioni del cumulo di detriti specificate dalla CO 1 durante il dibattimento secondo cui lo stesso era "lungo circa 20 m, largo 7 m, per un'altezza supposta stimata in prudenziali 2 m, donde i 140 m

E. 3.4

In concreto si osserva, innanzitutto, che l'accertamento pretorile secondo cui, nel falò, sono bruciati complessivi 140 m

E. 3.6

Si aggiunge, infine, che il falò nemmeno poteva essere giustificato dalla concomitante ricorrenza della Festa nazionale ritenuto che i falò del 1° Agosto sono abitualmente accesi sui monti, in ogni caso in luoghi accessibili e/o visibili per i cittadini, non invece su una deponia nel mezzo del _____ e, soprattutto, sono di dimensioni ben inferiori rispetto a quello qui in discussione (cfr. al riguardo, a titolo indicativo, quanto emerge dalla foto n.

E. 5

A titolo abbondanziale, va osservato che anche l'incenerimento degli arbusti di siepe era abusivo. Secondo quanto dichiarato dall'appellante gli arbusti provenivano, infatti, da una siepe di lauro estirpata nel febbraio del 2011 su un fondo adiacente a quello in cui è stato acceso il falò (cfr. verbale d'interrogatorio di AP 1, allegato al verbale del dibattimento, pag. 1). Gli stessi erano, dunque, degli scarti vegetali eccezionali, dovuti alla soppressione di una siepe di 50 m di lunghezza, e non derivanti da una gestione ordinaria del fondo da cui provenivano. Essi, pertanto, non rappresentavano rifiuti naturali ai sensi degli art. 30c cpv. 2 LPAmb e 26b cpv. 2 OIA.

E. 5.1

Nel commisurare la multa da infliggere all'appellante, il presidente della Pretura penale ha spiegato che l'infrazione commessa "è stata di particolare gravità sia per la quantità sia per la qualità del materiale incenerito" che, così come riferito dalla CO 1 durante il dibattimento, ha causato un inquinamento importante (cfr. verbale del dibattimento pag. 2 in cui la CO 1 spiega che "la vicina stazione di analisi delle emissioni ha registrato un picco importante", nell'ordine di una decina di volte il livello normale e che un tale inquinamento "è paragonabile a un'emissione di ca. 5'000 impianti di riscaldamento a olio che funzionano per un anno"). Il pretore ha, altresì, rimarcato che, considerata la tipologia dei rifiuti, v'è da credere che una buona parte degli stessi, se non tutti, provenisse dall'attività dell'azienda agricola che ha potuto così risparmiare sui costi del loro smaltimento. Il comportamento di AP 1, continua il pretore, appare inoltre assai deplorabile, nella misura in cui egli "ha approfittato della festa nazionale per bruciare materiale proibito e dannoso, fregandosi bellamente delle conseguenze per l'ambiente circostante". Ciò posto il pretore ha spiegato che la multa di fr. 10'000.- inflitta con il decreto d'accusa - seppur importante e pari alla metà del quadro edittale - risulta "confacentemente proporzionata alla gravità dei fatti e rettamente commisurata alla colpa" nonché idonea, dal profilo della prevenzione generale e speciale, "a dissuadere l'imputato dal commettere ulteriori infrazioni" (sentenza impugnata, pag. 5).

E. 5.2

L'appellante - oltre a riproporre la sua versione secondo cui il quantitativo di rifiuti abusivi non era di 100 m³ - sostiene che i dati relativi alle emissioni e al grado di inquinamento forniti dalla CO 1 in occasione del dibattimento - da lui subito contestati - non sono suffragati da riscontri oggettivi (dichiarazione d'appello, pag. 7-8).

5.3.a. Nei casi di cui all'art. 398 cpv. 4 CPP, la cognizione dell'autorità d'appello per quanto concerne la commisurazione della pena corrisponde a quella del Tribunale federale (Hug, in *Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung*, Zurigo 2010, ad art. 398 n. 23). Essa interviene, pertanto, solo nel caso in cui la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 101 consid. 2 pag. 19).

b. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Analogamente l'art. 106 cpv. 3 CP prevede che il giudice, nel determinare l'entità della multa, deve tener conto delle condizioni dell'autore, in modo che questi scontino una pena adeguata alla sua colpevolezza. Anche per la fissazione della multa, dunque, la colpa dell'autore costituisce il criterio principale da prendere in considerazione. In questo contesto, trovano applicazione i criteri generali dell'art. 47 CP. Indicando inoltre l'art. 106 cpv. 3 CP le "condizioni dell'autore" come influenti ai fini della commisurazione della multa, il giudice dovrà anche riferirsi alla situazione finanziaria dell'autore, ovvero al reddito di quest'ultimo così come al suo patrimonio ed ai suoi debiti, non tralasciando

nemmeno la situazione familiare, lavorativa nonché l'età e lo stato di salute dello stesso nella misura in cui tali elementi incidono sulla sua situazione economica (Heimgartner, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 106, n. 21 segg; Jeanneret, in Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 106, n. 5 segg) . Tuttavia il giudice non dovrà precisare in che misura un criterio ha influito più dell'altro nella determinazione dell'importo forfettario, disponendo in quest'ambito di un ampio potere di apprezzamento (Heimgartner, op. cit., ad art. 106, n. 25 segg., pag. 1814 segg.; Jeanneret, op. cit., ad art. 106, n. 6 segg., pag. 1007 segg.). c. L'art. 61 cpv. 1 LPAmb - in deroga all'art. 106 cpv. 1 CP secondo cui l'ammontare della multa può raggiungere al massimo l'importo di 10'000.- franchi - prevede che le contravvenzioni alla legge sono punite con la multa sino a 20'000.- franchi.

E. 5.4

La censura ricorsuale è votata all'insuccesso. La multa di fr. 10'000.- inflitta dal pretore, infatti, non solo si situa ampiamente nei limiti del quadro edittale, ma è pure certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP. In particolare la multa tiene debitamente conto della gravità della colpa dell'appellante che, dal profilo oggettivo, ha incenerito ca. 140 m³ di rifiuti abusivi, ovvero un quantitativo ingentissimo che - anche senza scomodare le stime suggerite dalla CO 1 durante il dibattimento e contestate dall'appellante - ha certamente causato delle immissioni e un inquinamento di notevoli entità (cfr. al riguardo, a titolo indicativo, la foto n. 8 in atti). Inoltre, dal profilo soggettivo, qualifica negativamente la colpa di AP 1 il fatto che - come rilevato dal pretore - egli ha verosimilmente agito per scopo di lucro, stante il risparmio sui costi di smaltimento dei rifiuti inceneriti (si confronti al riguardo la fattura della _____ allegata al verbale del dibattimento, dalla quale risulta che, proprio in corrispondenza del mese di agosto 2011, le spese di smaltimento dei rifiuti ingombranti sono - per rapporto ai mesi precedenti e successivi - notevolmente minori). L'importo di fr. 10'000.- è infine anche adeguato alla situazione economica dell'appellante che - si ricorda - è contitolare dell'azienda orticola di famiglia. 6. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per tassa di giustizia e fr. 100.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono posti a carico dell'appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 398 e segg. CPP, 7 cpv. 6, 30c cpv. 2 e 60 LPamb, 26b cpv. 1 OIA, 47 e 106 CP nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e LTG, dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto. Di conseguenza,

E. 8

in atti). 4. Dal profilo soggettivo AP 1 sostiene che - fatta eccezione per le palette e i pali di legno - egli non sapeva della presenza di rifiuti abusivi tra il materiale accatastato per il falò e che, pertanto, non gli si può rimproverare di avere agito intenzionalmente. 4.1. Ponendo l'accento sull'aspetto soggettivo del reato, il primo giudice ha spiegato che lo stesso appellante "non può essere tutelato laddove afferma di non avere notato, ad eccezione delle due palette, la presenza di materiale estraneo ai rami secchi" . A detta del pretore, infatti, risulta "difficilmente immaginabile che qualcuno possa aver asportato tutti i rami accatastati per mettervi sotto di tutto e di più e che 40 m³ scarsi di rami secchi (...) possano occultare completamente 100 m³ di altro materiale" . Per il primo giudice, dunque, l'appellante non poteva non essersi accorto della presenza dei rifiuti, tanto più che egli "come affermato in sede di istruttoria dibattimentale, ha acceso il falò da posizione ravvicinata e ha potuto constatare personalmente che la legna era secca" . Il pretore ha ancora rilevato che anche

nell'ipotesi per cui - come dichiarato dall'appellante - i rifiuti abusivi fossero stati lasciati lì da persone di passaggio, come spesso avviene nel _____, egli doveva chiedersi, prima dell'accensione, come mai il cumulo di arbusti di siepe era lievitato in maniera così importante. A detta del pretore - facendo finta di niente nonostante sapesse che sul _____ si verificano spesso delle deponie di rifiuti - l'appellante ha " perlomeno accettato l'eventualità che nella catasta vi fosse anche materiale non idoneo a essere bruciato al di fuori dagli appositi centri" . Pertanto, conclude, la sua intenzionalità, almeno nella forma del dolo eventuale, deve essere ammessa (sentenza impugnata, pag. 4-5). 4.2. AP 1 sostiene che né lui né i suoi operai hanno posato il materiale ferroso visibile sulle foto in atti e che lui, al momento di accendere il falò, non si era accorto della loro presenza. Del resto, spiega, dovendo eliminare dei rifiuti di quel tipo, egli li avrebbe direttamente portati alla _____, società che - come emerge dall'estratto contabile prodotto al dibattimento - smaltiva regolarmente i rifiuti ingombranti dell'O.(dichiarazione d'appello, pag. 3 e 5). L'appellante - con riferimento alla sua censura di cui al considerando 3 - rileva inoltre come non possa essere seguita la tesi del pretore secondo cui è "difficilmente immaginabile che 40 m³ di rami secchi possano occultare completamente 100 m³ di altro materiale" e come la stessa non possa, dunque, condurre a conclusioni in punto alla realizzazione dell'aspetto soggettivo del reato (dichiarazione d'appello, pag. 5 e 8). 4.3. Quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 130 IV 58 e rinvii, 128 I 177 consid. 2.2, 128 IV 53 consid. 3a, 125 IV 242 consid. 3c, 119 IV 1 consid. 5a; 118 IV 167 consid. 4; 110 IV 20 consid. 2, 74) e i relativi accertamenti operati in prima sede vincolano questa Corte riservato il caso di arbitrio. 4.4. Si osserva, innanzitutto, che, nella misura in cui l'appellante parte dal presupposto che nel falò non sono bruciati 100 m³ di rifiuti abusivi (cfr. considerando 3.2), la sua censura cade nel vuoto per le ragioni indicate al considerando 3.4. Per il resto, l'appellante non si confronta con gli argomenti posti dal pretore alla base del suo accertamento secondo cui egli sapeva della presenza di rifiuti abusivi tra il materiale incenerito nel falò, limitandosi a rilevare come egli fosse solito consegnare i rifiuti ingombranti da smaltire alla _____. Impropiamente motivata, la sua censura non raggiunge la soglia della ricevibilità. Ma anche volendo entrare nel merito della stessa, si osserva che l'accertamento pretorile secondo cui AP 1 non poteva non essersi accorto della presenza di rifiuti abusivi e ha, dunque, agito intenzionalmente tutto può dirsi fuorché arbitrario. L'accertamento poggia infatti sulla constatazione - inconfutabile - secondo cui 100 m³ di rifiuti abusivi non possono essere occultati da 40 m³ di arbusti di siepe e sull'assunto per cui l'appellante doveva, quindi, per forza essersi accorto della loro presenza. Oltretutto, come visto al considerando 3, anche gli arbusti della siepe di lauro erano rifiuti abusivi per cui l'appellante - anche in relazione al loro incenerimento - ha agito con intenzione. 5. L'appellante contesta, infine, la commisurazione della pena operata dal primo giudice.